

REPORT MENSILE GIUGNO 2024

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2024)	pag.8
CIG Ordinaria (Maggio 2024)	pag.12
CIG Straordinaria (Maggio 2024)	pag.13
CIG in Deroga (Maggio 2024)	pag.14
Fondi di solidarietà (Maggio 2024)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Aprile2024)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Gennaio 2024).....	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2024**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %	
	Industria	Edilizia				Totale CIGO
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	356.570.155	594.505.378	-79%
2023	208.173.478	21.324.048	229.497.526	192.844.850	422.342.376	-29%
2024 (gennaio-maggio)	118.183.308	10.161.600	128.344.908	92.537.635	220.882.543	-48%

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2023




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	maggio 23	giugno 23	luglio 23	agosto 23	settembre 23	ottobre 23	novembre 23	dicembre 23	gennaio 24	febbraio 24	marzo 24	aprile 24	maggio 24
CIG Ordinaria	18.330.495	18.476.809	18.515.912	13.597.777	19.022.425	25.998.886	25.502.746	20.741.703	24.132.663	28.298.156	24.679.419	24.904.330	26.330.340
CIG Straordinaria	14.089.775	10.280.941	9.294.448	8.974.007	17.954.101	21.570.071	12.915.148	7.414.798	23.670.863	17.284.008	13.643.573	11.731.641	20.056.396
<i>di cui Solidarietà</i>	5.919.897	4.720.582	2.829.615	3.752.838	5.644.634	16.102.412	5.253.412	2.519.302	8.106.754	10.108.024	7.787.391	7.815.892	7.827.805
CIG in Deroga	434.185	260	19.213	480	245.763	183.770	51.401	110.013	134.538		631.952	683.091	1.860
Fondi di solidarietà	1.699.306	653.175	777.096	659.618	568.681	1.614.616	606.365	869.649	1.174.533	910.702	968.368	789.461	856.649
TOTALE	34.553.761	29.411.185	28.606.669	23.231.882	37.790.970	49.367.343	39.075.660	29.136.163	49.112.597	46.492.866	39.923.312	38.108.523	47.245.245

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	maggio 23 / maggio 22	giugno 23 / giugno 22	luglio 23 / luglio 22	agosto 23 / agosto 22	settembre 23 / settembre 22	ottobre 23 / ottobre 22	novembre 23 / novembre 22	dicembre 23 / dicembre 22	gennaio 24 / gennaio 23	febbraio 24 / febbraio 23	marzo 24 / marzo 23	aprile 24 / aprile 23	maggio 24 / maggio 23
CIG Ordinaria	-17,1%	15,6%	16,0%	21,5%	20,5%	5,1%	0,3%	3,0%	44,4%	64,7%	17,7%	72,4%	43,6%
CIG Straordinaria	-1,4%	-52,0%	-34,5%	-2,4%	18,1%	60,9%	4,5%	-68,4%	0,6%	-22,8%	-34,0%	33,3%	42,3%
<i>di cui Solidarietà</i>	5,6%	-52,4%	-36,9%	-14,6%	-19,7%	204,9%	-32,1%	-34,6%	-4,8%	5,5%	-35,8%	68,0%	32,2%
CIG in Deroga	-48,1%	-99,9%	-88,8%	-99,8%	50,2%	147,4%	24,9%	214,3%	498,1%	-100,0%	65,1%	452,5%	-99,6%
Fondi di solidarietà	-90,3%	-94,6%	-92,1%	-94,5%	-87,3%	-72,4%	-81,4%	-66,5%	-34,6%	-38,2%	-29,5%	-32,4%	-49,6%
TOTALE	-36,9%	-40,9%	-28,7%	-28,9%	6,1%	12,0%	-4,9%	-36,9%	16,8%	13,0%	-8,0%	55,3%	36,7%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	maggio 23 / aprile 23	giugno 23 / maggio 23	luglio 23 / giugno 23	agosto 23 / luglio 23	settembre 23 / agosto 23	ottobre 23 / settembre 23	novembre 23 / ottobre 23	dicembre 23 / novembre 23	gennaio 24 / dicembre 23	febbraio 24 / gennaio 24	marzo 24 / febbraio 24	aprile 24 / marzo 24	maggio 24 / aprile 24
CIG Ordinaria	26,9%	0,8%	0,2%	-26,6%	39,9%	36,7%	-1,9%	-18,7%	16,3%	17,3%	-12,8%	0,9%	5,7%
CIG Straordinaria	60,0%	-27,0%	-9,6%	-3,4%	100,1%	20,1%	-40,1%	-42,6%	219,2%	-27,0%	-21,1%	-14,0%	71,0%
<i>di cui Solidarietà</i>	27,3%	-20,3%	-40,1%	32,6%	50,4%	185,3%	-67,4%	-52,0%	221,8%	24,7%	-23,0%	0,4%	0,2%
CIG in Deroga	251,2%	-99,9%	7289,6%	-97,5%	51100,6%	-25,2%	-72,0%	114,0%	22,3%	-100,0%		8,1%	-99,7%
Fondi di solidarietà	45,6%	-61,6%	19,0%	-15,1%	-13,8%	183,9%	-62,4%	43,4%	35,1%	-22,5%	6,3%	-18,5%	8,5%
TOTALE	40,81%	-14,9%	-2,7%	-18,8%	62,7%	30,6%	-20,8%	-25,4%	68,6%	-5,3%	-14,1%	-4,5%	24,0%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	MAGGIO			Valori cumulati GENNAIO-MAGGIO		gen-mag 2024 / gen-mag 2023
	2023	2024	mag 2024 / mag 2023 Variazione %	2023	2024	Variazione %
CIG Ordinaria	18.330.495	26.330.340	43,64%	87.641.268	128.344.908	46,44%
Industria	16.765.323	24.045.010	43,42%	77.199.409	118.183.308	53,09%
Edilizia	1.565.172	2.285.330	46,01%	10.441.859	10.161.600	-2,68%
CIG Straordinaria	14.089.775	20.056.396	42,35%	89.516.934	86.386.481	-3,50%
Industria	11.436.561	17.246.300	50,80%	75.681.984	73.257.838	-3,20%
Edilizia	546.432	470.496	-13,90%	1.034.181	605.480	-41,45%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	2.106.782	2.313.858	9,83%	12.799.388	12.497.421	-2,36%
Rami vari	-	25.742	-	1.381	25.742	1764,01%
CIG in Deroga	434.185	1.860	-99,57%	1.055.490	1.451.441	37,51%
Industria	144.240	-	-	279.723	-	-
Edilizia	-	-	-	-	-	-
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	289.945	1.860	-99,36%	775.195	1.451.441	87,24%
Rami vari	-	-	-	572	-	-
TOTALE	32.854.455	46.388.596	41,19%	178.213.692	216.182.830	21,31%
Industria	28.346.124	41.291.310	45,67%	153.161.116	191.441.146	24,99%
Edilizia	2.111.604	2.755.826	30,51%	11.476.040	10.767.080	-6,18%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	2.396.727	2.315.718	-3,38%	13.574.583	13.948.862	2,76%
Rami vari	-	25.742	-	1.953	25.742	1218,07%
Fondi di solidarietà	1.699.306	856.649	-49,59%	7.508.812	4.699.713	-37,41%
Industria	50.747	30.620	-39,66%	663.429	661.614	-0,27%
Edilizia	-	-	-	-	-	-
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	1.644.127	826.029	-49,76%	6.805.162	4.038.099	-40,66%
Credito	4.244	-	-	33.273	-	-
Ex enti pubblici	188	-	-	6.948	-	-
Rami vari	-	-	-	-	-	-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a maggio 2024 sono state 26,3 milioni. Nel precedente mese di aprile 2024 erano state autorizzate 24,9 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +5,7%. Rispetto a maggio 2023 (18,3 milioni di ore autorizzate) la variazione tendenziale è stata del +43,6%.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MAGGIO		mag 2024 / mag 2023	Valori cumulati GENNAIO-MAGGIO		gen-mag 2024 / gen-mag 2023
	2023	2024	Variazione %	2023	2024	Variazione %
PIEMONTE	1.945.629	2.720.528	39,83%	7.985.942	12.477.105	56,24%
VALLE D'AOSTA	12.214	2.034	-83,35%	68.901	363.138	427,04%
LOMBARDIA	4.127.665	6.074.756	47,17%	21.519.854	29.998.072	39,40%
TRENTINO A. A.	102.646	362.700	253,35%	1.166.528	1.371.010	17,53%
VENETO	3.697.525	5.330.428	44,16%	15.092.253	25.354.971	68,00%
FRIULI V.G.	1.019.754	1.293.478	26,84%	3.570.912	5.180.626	45,08%
LIGURIA	68.148	138.322	102,97%	497.767	731.818	47,02%
EMILIA ROMAGNA	1.720.662	3.031.234	76,17%	9.012.924	15.361.616	70,44%
TOSCANA	1.284.012	1.854.128	44,40%	5.292.654	8.801.542	66,30%
UMBRIA	380.132	272.178	-28,40%	1.659.914	1.954.106	17,72%
MARCHE	1.015.876	1.351.600	33,05%	4.427.453	6.619.182	49,50%
LAZIO	535.206	242.604	-54,67%	2.666.005	1.602.439	-39,89%
ABRUZZO	274.452	212.212	-22,68%	1.707.943	1.813.927	6,21%
MOLISE	213.535	66.582	-68,82%	744.275	247.006	-66,81%
CAMPANIA	998.171	1.183.004	18,52%	4.667.490	8.040.267	72,26%
PUGLIA	444.914	1.527.736	243,38%	4.334.737	5.651.936	30,39%
BASILICATA	273.815	289.178	5,61%	1.135.672	976.855	-13,98%
CALABRIA	49.527	89.370	80,45%	281.568	473.351	68,11%
SICILIA	137.143	153.874	12,20%	1.237.113	765.010	-38,16%
SARDEGNA	29.469	134.394	356,05%	571.363	560.931	-1,83%
ITALIA	18.330.495	26.330.340	43,64%	87.641.268	128.344.908	46,44%
<i>Nord Ovest</i>	<i>6.153.656</i>	<i>8.935.640</i>	<i>45,21%</i>	<i>30.072.464</i>	<i>43.570.133</i>	<i>44,88%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>6.540.587</i>	<i>10.017.840</i>	<i>53,16%</i>	<i>28.842.617</i>	<i>47.268.223</i>	<i>63,88%</i>
<i>Centro</i>	<i>3.215.226</i>	<i>3.720.510</i>	<i>15,72%</i>	<i>14.046.026</i>	<i>18.977.269</i>	<i>35,11%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>2.421.026</i>	<i>3.656.350</i>	<i>51,02%</i>	<i>14.680.161</i>	<i>18.529.283</i>	<i>26,22%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a maggio 2024 è stato pari a 20,0 milioni (di cui 7,8 per solidarietà). La variazione congiunturale rispetto al mese precedente è pari a +71,0% (11,7 milioni di ore ad aprile 2024), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (14,0 milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a +42,3%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MAGGIO			Valori cumulati GENNAIO-MAGGIO		gen-mag 2024 / gen-mag 2023
	2023	2024	mag 2024 / mag 2023	2023	2024	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	637.258	454.024	-28,75%	5.102.990	6.711.937	31,53%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	25.204	-	-
LOMBARDIA	1.637.047	2.562.912	56,56%	10.192.145	10.118.448	-0,72%
TRENTINO A. A.	33.010	17.140	-48,08%	68.094	103.289	51,69%
VENETO	696.442	202.376	-70,94%	3.586.263	3.412.959	-4,83%
FRIULI V.G.	687.640	235.412	-65,77%	2.158.555	2.302.703	6,68%
LIGURIA	2.099.544	1.686.544	-19,67%	2.500.550	2.234.065	-10,66%
EMILIA ROMAGNA	946.105	1.565.795	65,50%	3.883.939	7.498.648	93,07%
TOSCANA	1.186.744	3.476.055	192,91%	5.942.460	6.411.306	7,89%
UMBRIA	387.634	333.040	-14,08%	534.600	893.767	67,18%
MARCHE	306.266	1.156.373	277,57%	1.301.630	1.842.160	41,53%
LAZIO	1.060.703	932.948	-12,04%	17.058.840	10.322.621	-39,49%
ABRUZZO	216.320	224.381	3,73%	4.045.876	1.465.700	-63,77%
MOLISE	-	254.120	-	127.869	290.540	127,22%
CAMPANIA	1.008.988	2.337.833	131,70%	9.686.938	8.487.213	-12,38%
PUGLIA	1.094.330	1.780.567	62,71%	4.521.212	13.724.603	203,56%
BASILICATA	599.731	599.873	0,02%	12.178.012	2.556.582	-79,01%
CALABRIA	727.504	322.647	-55,65%	2.115.443	3.457.212	63,43%
SICILIA	516.252	1.659.592	221,47%	2.524.999	3.260.357	29,12%
SARDEGNA	248.257	254.764	2,62%	1.961.315	1.292.371	-34,11%
ITALIA	14.089.775	20.056.396	42,35%	89.516.934	86.386.481	-3,50%
<i>Nord Ovest</i>	<i>4.373.849</i>	<i>4.703.480</i>	<i>7,54%</i>	<i>17.820.889</i>	<i>19.064.450</i>	<i>6,98%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>2.363.197</i>	<i>2.020.723</i>	<i>-14,49%</i>	<i>9.696.851</i>	<i>13.317.599</i>	<i>37,34%</i>
<i>Centro</i>	<i>2.941.347</i>	<i>5.898.416</i>	<i>100,53%</i>	<i>24.837.530</i>	<i>19.469.854</i>	<i>-21,61%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>4.411.382</i>	<i>7.433.777</i>	<i>68,51%</i>	<i>37.161.664</i>	<i>34.534.578</i>	<i>-7,07%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga registrano valori assoluti residuali: nel mese di maggio 2024 sono stati pari a 1,8mila ore, mentre nel mese precedente erano pari a 683mila. Rispetto a maggio 2023 (434mila ore), si registra una variazione tendenziale del -99,6%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MAGGIO			Valori cumulati GENNAIO-MAGGIO		gen-mag 2024 / gen-mag 2023
	2023	2024	mag 2024 / mag 2023	2023	2024	
PIEMONTE	-	-	-	232.976	32.651	-85,99%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	5.919	-	-
TRENTINO A. A.	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	866	130.250	14940,42%
FRIULI V.G.	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	109.440	-	-	243.028	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	69	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	216	-	-
LAZIO	34.992	-	-	42.912	189.667	341,99%
ABRUZZO	-	-	-	-	249.143	-
MOLISE	-	-	-	209	-	-
CAMPANIA	-	960	-	9.431	168.675	1688,52%
PUGLIA	-	-	-	72.886	68.913	-5,45%
BASILICATA	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	-	900	-	2.819	42.783	1417,67%
SICILIA	289.753	-	-	444.052	549.310	23,70%
SARDEGNA	-	-	-	176	19.980	11252,27%
ITALIA	434.185	1.860	-99,57%	1.055.490	1.451.441	37,51%
<i>Nord Ovest</i>	<i>109.440</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>481.923</i>	<i>32.651</i>	<i>-93,22%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>866</i>	<i>130.319</i>	<i>14948,38%</i>
<i>Centro</i>	<i>34.992</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>43.128</i>	<i>189.667</i>	<i>339,78%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>289.753</i>	<i>1.860</i>	<i>-99,36%</i>	<i>529.573</i>	<i>1.098.804</i>	<i>107,49%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a maggio 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 0,8 milioni e registra un incremento del +8,5% rispetto al mese precedente. Poiché nel mese di maggio 2023 le ore autorizzate erano state 1,7 milioni, la variazione tendenziale è del -49,6%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MAGGIO			Valori cumulati GENNAIO-MAGGIO		
	2023	2024	mag 2024 / mag 2023	2023	2024	gen-mag 2024 / gen-mag 2023
PIEMONTE	572.112	81.678	-85,72%	1.081.771	312.632	-71,10%
VALLE D'AOSTA			-	4.477		-
LOMBARDIA	201.218	167.402	-16,81%	1.120.347	906.591	-19,08%
TRENTINO A. A.	20.434		-	28.406	9.600	-66,20%
VENETO	109.088	84.932	-22,14%	605.976	409.704	-32,39%
FRIULI V.G.	33.402	2.040	-93,89%	113.285	95.128	-16,03%
LIGURIA	25.753	10.475	-59,33%	327.943	56.427	-82,79%
EMILIA ROMAGNA	17.974	134.400	647,75%	291.267	391.688	34,48%
TOSCANA	47.979	49.337	2,83%	249.912	424.330	69,79%
UMBRIA	7.727	41.031	431,01%	158.804	90.727	-42,87%
MARCHE	43.676	7.827	-82,08%	217.014	112.011	-48,39%
LAZIO	250.790	79.405	-68,34%	1.414.058	731.391	-48,28%
ABRUZZO	11.712	600	-94,88%	133.097	152.191	14,35%
MOLISE	9.756		-	24.029	20.453	-14,88%
CAMPANIA	33.466	24.248	-27,54%	176.056	322.471	83,16%
PUGLIA	94.775	8.285	-91,26%	1.128.588	192.009	-82,99%
BASILICATA	4.120		-	17.372	65.068	274,56%
CALABRIA	21.545	76.251	253,92%	33.543	158.580	372,77%
SICILIA	136.517	82.561	-39,52%	278.629	182.689	-34,43%
SARDEGNA	57.262	6.177	-89,21%	104.238	66.023	-36,66%
ITALIA	1.699.306	856.649	-49,59%	7.508.812	4.699.713	-37,41%
<i>Nord Ovest</i>	799.083	259.555	-67,52%	2.534.538	1.275.650	-49,67%
<i>Nord Est</i>	180.898	221.372	22,37%	1.038.934	906.120	-12,78%
<i>Centro</i>	350.172	177.600	-49,28%	2.039.788	1.358.459	-33,40%
<i>Mezzogiorno</i>	369.153	198.122	-46,33%	1.895.552	1.159.484	-38,83%

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2022 2023 e 2024 (gennaio-marzo) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2022					
Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (a)	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
di cui ore utilizzate fino a marzo 2024 (b)	63.922.906	71.341.017	14.816.480	40.615.433	190.695.836
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)	26,87%	35,27%	52,57%	32,21%	32,08%
Anno 2023					
Totale ore autorizzate nell'anno 2023 (a)	229.497.526	177.920.448	1.666.390	13.258.012	422.342.376
di cui ore utilizzate fino a marzo 2024 (b)	58.748.905	55.608.225	631.748	3.303.112	118.291.991
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)	25,60%	31,25%	37,91%	24,91%	28,01%
Anno 2024 (gennaio-marzo)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2024 (gennaio-marzo) (a)	77.110.238	54.598.444	766.490	3.053.603	135.528.775
di cui ore utilizzate fino a marzo 2024 (b)	16.815.248	7.741.335	336.490	651.823	25.544.896
Tiraggio anno 2024 (b)/(a)	21,81%	14,18%	43,90%	21,35%	18,85%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Febbraio degli anni 2022, 2023 e 2024 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento**

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Marzo 2022					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Marzo 2022 (a)	66.719.113	65.016.880	25.876.596	46.877.415	204.490.004
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	20.530.074	6.362.584	13.589.746	14.041.894	54.524.298
Tiraggio Marzo 2022 (b)/(a)	30,77%	9,79%	52,52%	29,95%	26,66%
Gennaio-Marzo 2023					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Marzo 2023 (a)	54.866.715	66.623.364	497.679	4.642.019	126.629.777
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	14.282.943	10.470.949	144.728	1.135.615	26.034.235
Tiraggio Marzo 2023 (b)/(a)	26,03%	15,72%	29,08%	24,46%	20,56%
Gennaio-Marzo 2024					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Marzo 2024 (a)	77.110.238	54.598.444	766.490	3.053.603	135.528.775
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	16.815.248	7.741.335	336.490	651.823	25.544.896
Tiraggio Marzo 2024 (b)/(a)	21,81%	14,18%	43,90%	21,35%	18,85%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario

delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpl includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpl (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8^ mese anziché dal 6^).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2022 - aprile 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 giugno 2024)

ANNO	Numero domande mensili												Totale gennaio-aprile	Totale annuo
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
ANNO 2022														
NASpI	171.212	113.482	115.942	116.915	105.076	199.069	334.687	116.955	232.583	302.693	243.019	133.434	517.551	2.185.067
DisColl	2.614	2.501	1.436	1.844	2.021	3.182	4.837	3.408	1.630	1.888	2.435	1.637	8.395	29.433
Totale	173.826	115.983	117.378	118.759	107.097	202.251	339.524	120.363	234.213	304.581	245.454	135.071	525.946	2.214.500
ANNO 2023														
NASpI	189.482	110.692	112.270	111.690	101.950	159.423	341.671	111.050	215.630	311.206	251.499	129.809	524.134	2.146.372
DisColl	2.857	2.773	2.576	1.395	1.488	3.251	5.096	3.242	1.634	1.986	2.089	1.788	9.601	30.175
Totale	192.339	113.465	114.846	113.085	103.438	162.674	346.767	114.292	217.264	313.192	253.588	131.597	533.735	2.176.547
ANNO 2024														
NASpI	195.780	119.532	105.563	128.813									549.688	549.688
DisColl	2.674	2.589	1.457	1.461									8.181	8.181
Totale	198.454	122.121	107.020	130.274									557.869	557.869
Variazione % 2023/2022														
NASpI	10,7%	-2,5%	-3,2%	-4,5%	-3,0%	-19,9%	2,1%	-5,0%	-7,3%	2,8%	3,5%	-2,7%	1,3%	-1,8%
DisColl	9,3%	10,9%	79,4%	-24,3%	-26,4%	2,2%	5,4%	-4,9%	0,2%	5,2%	-14,2%	9,2%	14,4%	2,5%
Totale	10,7%	-2,2%	-2,2%	-4,8%	-3,4%	-19,6%	2,1%	-5,0%	-7,2%	2,8%	3,3%	-2,6%	1,5%	-1,7%
Variazione % 2024/2023														
NASpI	3,3%	8,0%	-6,0%	15,3%									4,9%	-74,4%
DisColl	-6,4%	-6,6%	-43,4%	4,7%									-14,8%	-72,9%
Totale	3,2%	7,6%	-6,8%	15,2%									4,5%	-74,4%

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2022 - aprile 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 giugno 2024)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2022	Domande presentate da gennaio a dicembre 2023	Domande presentate da gennaio a aprile 2024
PIEMONTE	125.441	124.826	39.030
VALLE D'AOSTA	7.298	6.737	1.955
LIGURIA	57.754	58.106	13.366
LOMBARDIA	270.425	270.165	82.409
TRENTINO A.A.	67.617	67.084	22.069
VENETO	164.927	165.309	42.891
FRIULI V.G.	41.566	40.737	10.573
EMILIA ROMAGNA	166.515	166.937	41.956
TOSCANA	141.824	140.291	32.501
UMBRIA	27.853	26.417	7.486
MARCHE	62.727	60.619	14.611
LAZIO	183.830	177.996	50.865
ABRUZZO	57.844	55.525	13.868
MOLISE	11.510	11.649	3.146
CAMPANIA	234.515	228.117	51.274
PUGLIA	163.422	158.965	37.907
BASILICATA	22.622	20.978	5.209
CALABRIA	81.241	76.761	16.264
SICILIA	198.523	192.759	43.862
SARDEGNA	97.613	96.394	18.446
ITALIA	2.185.067	2.146.372	549.688
NORD OVEST	460.918	459.834	136.760
NORD EST	440.625	440.067	117.489
CENTRO	416.234	405.323	105.463
MEZZOGIORNO	867.290	841.148	189.976

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2022-2024)

Periodo gennaio 2022 - gennaio2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 giugno 2024)

ANNO	Numero beneficiari mensili*													Media gennaio	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
ANNO 2022																	555.578
Mobilità	3.455	3.217	3.154	3.093	3.017	2.899	2.878	2.856	2.829	2.777	2.720	2.701	3.455	2.966			
NASpI***	1.034.525	949.973	921.561	905.335	881.214	921.945	1.136.545	1.159.814	1.213.206	1.219.309	1.276.162	1.235.266	1.034.525	1.071.238			
DisColl	5.230	5.809	5.776	6.028	6.488	7.427	9.978	11.606	10.730	8.912	8.895	8.844	5.230	7.977			
ANNO 2023																	
Mobilità	2.699	2.519	2.462	2.405	2.349	2.286	2.222	2.163	2.139	2.085	2.066	2.039	2.699	2.286		544.792	
NASpI***	1.246.273	1.144.114	1.087.093	1.028.051	971.424	951.464	1.155.888	1.162.871	1.155.907	1.193.399	1.256.881	1.212.723	1.246.273	1.130.507			
DisColl	9.823	10.467	11.090	10.760	10.249	11.228	13.671	15.166	13.789	10.872	9.637	9.313	9.823	11.339			
ANNO 2024																	
Mobilità	1.434												1.434	1.434			
NASpI***	1.222.208												1.222.208	1.222.208			
DisColl	9.536												9.536	9.536			
Variazione % 2023/2022																	
Mobilità	-21,9%	-21,7%	-21,9%	-22,2%	-22,1%	-21,1%	-22,8%	-24,3%	-24,4%	-24,9%	-24,0%	-24,5%	-21,9%	-22,9%			
NASpI	20,5%	20,4%	18,0%	13,6%	10,2%	3,2%	1,7%	0,3%	-4,7%	-2,1%	-1,5%	-1,8%	20,5%	5,5%			
DisColl	87,8%	80,2%	92,0%	78,5%	58,0%	51,2%	37,0%	30,7%	28,5%	22,0%	8,3%	5,3%	87,8%	42,1%			
Variazione % 2024/2023																	
Mobilità	-46,9%												-46,9%	-37,3%			
NASpI	-1,9%												-1,9%	8,1%			
DisColl	-2,9%												-2,9%	-15,9%			

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpl per regione di residenza*Gennaio 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 giugno 2024)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	29.215												29.215
BASILICATA	11.360												11.360
CALABRIA	35.593												35.593
CAMPANIA	129.062												129.062
EMILIA ROMAGNA	94.302												94.302
FRIULI V.G.	24.432												24.432
LAZIO	110.170												110.170
LIGURIA	36.393												36.393
LOMBARDIA	163.975												163.975
MARCHE	33.568												33.568
MOLISE	5.963												5.963
PIEMONTE	76.418												76.418
PUGLIA	83.797												83.797
SARDEGNA	54.605												54.605
SICILIA	104.745												104.745
TOSCANA	84.797												84.797
TRENTINO A.A.	27.819												27.819
UMBRIA	14.927												14.927
VALLE D'AOSTA	2.347												2.347
VENETO	98.720												98.720
Totale	1.222.208												1.222.208

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel mese di gennaio 2024